

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno, il giorno del mese di, in Napoli, presso la sede dell'ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, tra: l'Azienda ABC Napoli (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o ABC Napoli, in persona del, nato a, il giorno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,

da una parte

E

..... (P.I. e C.F.), in prosieguo denominata Società o appaltatore, in persona del nato/a a il, domiciliato, per la carica, presso la sede della Società, in, alla dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Analisi acqua destinata al consumo umano e di acque di scarico (PA62-2016), come descritto dal Capitolato Speciale di Appalto di cui in prosieguo;
- l'importo complessivo dell'appalto è stato stimato in € 70.000,00 (euro settantamila/00), oltre IVA, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali, per una durata presuntiva dell'appalto di 24 mesi decorrenti dall'avvio delle attività, ovvero fino ad esaurimento dell'importo contrattuale a capienza coincidente con quello complessivo;
- alla procedura di gara è stato attribuito il codice CIG n. 665588955B;

- la gara, esperita nei giorni, come si evince dai relativi verbali, ha dato esito all'aggiudicazione provvisoria a favore della Società, che ha formulato il massimo ribasso sul Prezzo Unitario posto a base di gara per ciascuna chiamata ricevuta, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla normativa vigente;
- la Società, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara;
- la Società risulta disporre di strutture, capitali, sistemi, impianti, macchinari, strumenti e attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione corretta, completa e sicura del servizio appaltato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione di risorse umane qualificate e mezzi adeguati, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e smi, art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e smi, nonché, ove ricorra, ai sensi dell'allegato XVII del medesimo decreto e da quanto evincesi dalla documentazione da essa prodotta ai fini dell'affidamento del servizio;
- di conseguenza, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Società.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREFERAZIONE

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto alla Società, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'affidamento del servizio di Analisi acque destinate al consumo umano e di acque di scarico (PA62-2016).

ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni, delle Specifiche Tecniche); Bando di gara; Disciplinare di gara ed annessi allegati; dichiarazioni rese dall'appaltatore, tra cui il Modello Gamma e l'Offerta Economica, presentate in sede di gara; Verbali di gara. I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice etico ABC Napoli e la Politica integrata ABC Napoli per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro disponibili sul sito web aziendale.

Il Sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche del servizio che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento del servizio stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara, altresì, di essere pienamente

consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte negli atti di gara e dell'offerta presentata, nonché dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

Il Sig., quale legale rappresentante della Società, dichiara di aver piena conoscenza degli atti e di tutte le circostanze e condizioni che possono aver influito sulla determinazione del ribasso e dei prezzi offerti; di aver tenuto conto, in particolare, degli oneri a carico della Società derivanti dal rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché di tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicati ai propri dipendenti; di aver esaminato ogni altro onere posto a carico della Società, comunque connesso all'appalto; di possedere i mezzi, le attrezzature ed il personale idonei alla regolare esecuzione delle attività in appalto, nonché della sua corretta ed esaustiva rendicontazione; di essere a

completa conoscenza delle modalità e delle condizioni di cui agli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata; di aver quindi effettuato uno studio approfondito dell'appalto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta economica presentata, giudicata, pertanto, remunerativa, anche in caso di eventuali maggiorazioni determinate dalla lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, per le quali rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, oltretché per far fronte a tutti gli oneri connessi, a proprio carico, necessari alla regolare esecuzione del servizio in appalto ed alla corretta presentazione della documentazione prevista.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto dell'appalto resta determinato in €
(euro) oltre IVA, di cui € (euro
.....) oltre IVA, per oneri della sicurezza interni, € 0,00 (euro zero/00) oltre IVA, per oneri della sicurezza derivanti dalla gestione dei rischi da interferenza. L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno l'ammontare dell'appalto in funzione di proprie insindacabili esigenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del DLgs n.50/2016 senza che la Società possa trarre motivo per chiedere compensi ulteriori.

La contabilizzazione delle prestazioni fornite dalla Società sarà effettuata con l'utilizzo dei prezzi unitari desunti in applicazione del ribasso offerto dalla Società di cui al Modulo Offerta Economica sottoscritto in sede di gara.

ART. 5) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Il Sig., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all'appaltatore dal presente contratto e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia.

Il prezzo unitario desunto come sopra è inteso fermo e immutabile per tutta la durata contrattuale fatti salvi eventuali adeguamenti a norma di legge. Non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 6) CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ – DURATA DEL CONTRATTO

La consegna delle attività sarà effettuata dal Responsabile del Contratto/RUP dell'Azienda con apposito verbale di consegna.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l'Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.

Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata del contratto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna delle attività, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 7) DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale ed a perfetta regola, nel rispetto delle prescrizioni normative e di quelle previste dalla documentazione contrattuale elencata all'art.3 che precede, nonché delle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal Responsabile di Contratto/RUP aziendali, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi ed alla qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 8) PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per l'esecuzione del servizio saranno applicate le penali stabilite dal Foglio delle Condizioni, di cui al CSA, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui al successivo art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore a detta percentuale, l'Azienda risolverà il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 9) RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE PER CONTO DELLA SOCIETÀ - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL CONTRATTO PER CONTO DELL'AZIENDA

L'appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, il Sig. e che sarà referente per l'Azienda il Sig., che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Seguirà lo svolgimento dell'appalto per l'Azienda il sig., nella qualità di Responsabile del Procedimento, e, quale Responsabile del Contratto.

ART. 10) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Non è dovuta alcuna anticipazione. La contabilizzazione ed i pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel CSA. Le relative fatture potranno essere inviata all'Azienda previo benestare del Responsabile del Contratto/RUP dell'Azienda e il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del DURC dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura prevista per l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

Il Sig., nella qualità, dichiara che i

pagamenti e le transazioni di cui al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal n.
accesso presso
....., nel rispetto della legge 136/2010 e smi, ai sensi della quale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, dichiarando di conoscerla ed accettarla, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11) CAUZIONE DEFINITIVA

La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo di , emessa da, in data, fino alla concorrenza dell'importo di € (euro ...*in lettere*.../....).

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite e secondo le modalità indicate nel citato art. 103. L'ammontare residuo sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, sempre che non sussistano cause ostative al suo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da

corrispondere all'appaltatore.

ART. 12) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità sia per i danni a persone e/o a cose cagionati direttamente o indirettamente da dipendenti, materiali, attrezzature e mezzi di propria disponibilità, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.

Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. emessa dalla
..... in data con scadenza a
copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto
dell'appalto, per i seguenti massimali: € (euro ...*in*
lettere.../....) per

.....

**ART. 13) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatore e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultimo, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato, inoltre, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i lavoratori, dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di

categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art.11.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Azienda, giusto quanto previsto dagli artt. 29 e 86 D.Lgs. n. 276/2003, un elenco del personale impiegato nell'appalto e l'indicazione del CCNL applicato.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento l'accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale dell'Azienda all'uopo incaricato. L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 14) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per

quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito, l'appaltatore assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito e si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza da parte dell'appaltatore, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare all'appaltatore di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'appaltatore non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15) CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale e parziale delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda.

Eventuali cessioni del credito derivanti dal contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016. E' vietato il subappalto.

ART. 16) REGOLARE ESECUZIONE

Non oltre novanta giorni dalla ultimazione delle prestazioni è prevista l'emissione di attestazione di regolare esecuzione, a firma del Responsabile del contratto / RUP aziendali, contenente gli elementi identificativi e descrittivi del contratto e di eventuali atti aggiuntivi, il rispetto della tempistica di esecuzione e le relative date significative, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da corrispondere all'appaltatore, ecc.

ART. 17) RISOLUZIONE - RECESSO

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda si riserva di risolvere il contratto di diritto, in danno della Società, in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nei casi previsti dal presente contratto oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – UTG – dovesse comunicare la sussistenza sul conto della Società di misure interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi, e nei seguenti ulteriori casi:

- a) frode nell'esecuzione delle attività;
- b) sospensione delle attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) perdita da parte dell'appaltatore anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione delle attività e dichiarati in

sede di gara.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento, così come individuate dalle disposizioni in materia e con le procedure ivi stabilite;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sull'Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di trenta giorni. Nel caso di recesso resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 18) SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

L'appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione, stipula ai sensi dell'art.32 c.14 del DLgs 50/2016 e registrazione del contratto di appalto con esclusione di quelle che per legge fanno carico all'Azienda.

ART. 19) RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

ART. 20) DOMICILIO

L'appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è

ART. 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Salvo gli eventuali casi di deroga contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'Azienda e l'appaltatore che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 22) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs.

196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura

di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di

Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda www.abc.napoli.it, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l'appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno, altresì, trasmesse alla ANAC.

**ART. 23 - CODICE ETICO E POLITICA QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE
E SICUREZZA DI ABC NAPOLI**

Il Sig....., nella qualità, dichiara di conoscere, in quanto disponibili sul sito istituzionale www.abc.napoli.it, sia il Codice Etico di comportamento che la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza, in adozione all'Azienda, nei confronti della quale s'impegna ad osservare le prescrizioni ed i valori in essi stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni ivi contenute costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'appaltatore assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale comunque impiegato nell'appalto.

Napoli,

ABC Napoli

L'APPALTATORE

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

L'APPALTATORE